

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 - GESTIONE	2
ART. 3 - AGIBILITÀ	3
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE	3
ART. 5 - CALENDARIO DI ASSEGNAZIONE	4
ART. 6 - AMMISSIONE ALL'UTENZA	4
ART. 7 - TITOLO DELL'AMMISSIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI	5
ART. 8 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	6
ART. 9 - NORME GENERALI DI ACCESSO	6
ART. 10 - NORME PARTICOLARI DI ACCESSO	7
ART. 11 - DANNI	7
ART. 12 - GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI	7
ART. 13 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE	8
ART. 14 - RIPRESE RADIO-TELEVISIVE	8
ART. 15 - IMPIANTI SCOLASTICI	8
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	9



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si intende valido per tutti gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pontedera (campi, palestre, piscina e quanti altri) che, nel testo che segue, sono semplicemente indicati, per brevità, col nome di “impianti”.

2. Tale regolamento può inoltre essere esteso ad altri impianti eventualmente convenzionati tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti interessati, purché se ne faccia esplicito assoggettamento nel rispettivo contratto.

ART. 2 - GESTIONE

1. La gestione degli impianti sportivi dipende, in tutti i suoi aspetti, dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Consiglio Comunale stabilisce, in particolare, la forma di gestione ritenuta più idonea nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto comunale.

3. Nel caso in cui la scelta ricada sulla concessione della gestione a terzi, la concessione medesima è rilasciata in conformità al presente regolamento ed alla più ampia normativa vigente in materia, tenendo di conto della tipologia dell'impianto oggetto della gestione medesima, della sua localizzazione e delle motivazioni che rendono opportuna la concessione: in ogni caso, devono sempre essere considerate e sancite la buona conservazione del bene, la salvaguardia dell'uso pubblico e la tutela degli interessi sportivi generali nell'ambito comunale.

4. In caso di gestione dell'impianto da parte di terzi, la stipula di contratto regolante i rapporti tra Comune e terzi dovrà essere preceduta da apposita deliberazione della Giunta ai sensi dell'art. 56 della legge 8/6/90 n. 142, in cui vengono individuate le forme e le clausole essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

5. La Consulta Comunale dello Sport, istituita con apposito provvedimento, costituisce in materia organo consultivo per l'Amministrazione.

ART. 3 - AGIBILITÀ

1. In tutti gli impianti devono essere rispettate le capienze (spettatori e praticanti) e le condizioni tutte indicate nella rispettiva “licenza per apertura luoghi di pubblico spettacolo”.

2. Qualora l’attività richiesta non sia prevista tra quelle ammesse nella licenza di apertura dell’impianto, la concessione è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione previo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo da richiedersi a cura e spese del concessionario.

3. La vigilanza sanitaria sugli impianti spetta alla U.S.L. territorialmente competente.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE

1. Gli impianti in genere, nel rispetto delle rispettive specifiche tecniche e nei limiti dei termini di agibilità, sono primariamente sede di attività sportiva in tutte le forme in cui tale attività si realizza e si articola nel territorio comunale.

2. Gli impianti sono così classificati:

- a) impianti di interesse cittadino (idonei ad ospitare lo sport-spettacolo);
- b) impianti di interesse circoscrizionale o di base.

La classificazione degli impianti sportivi esistenti secondo quanto sopra specificato è disposta con provvedimento dalla Giunta Municipale sentito il parere della Consulta Comunale dello Sport

3. Gli impianti di interesse cittadino sono in primo luogo destinati ai più alti livelli agonistici di anno in anno espressi nell’ambito comunale. In questo caso si devono tenere in considerazione le esigenze primarie della scuola specialmente per quegli Istituti sprovvisti di strutture alternative.

4. Gli impianti di base si intendono a servizio di tutti i cittadini per rispondere alla richiesta ed alle necessità di formazione fisica di svago e di recupero morale e sociale: a tal fine essi saranno concessi in uso, prioritariamente, alle scuole, agli Enti ed alle associazioni sportive operanti nel territorio comunale e senza fini di lucro in modo da promuovere lo sport attivo nella più larga fascia di popolazione. Dovranno comunque essere garantiti idonei spazi destinati anche all’utenza non organizzata.

5. La concessione degli impianti dovrà avvenire in relazione alla classificazione degli impianti e tenendo conto del seguente ordine di priorità:

- I) la residenza e/o operatività nel territorio comunale;
- II) i trascorsi sportivi e la valenza nel più ampio patrimonio culturale e sociale della città;
- III) l’anzianità di costituzione;
- IV) la data di presentazione della domanda (soprattutto in ordine alle attività una-tantum).

6. Gli impianti, inoltre, sempre nel rispetto delle rispettive specifiche tecniche e nei limiti dei termini di agibilità, possono anche essere destinati ad attività diverse da quelle sportive qualora si

individuino spazi residui liberi nel calendario d'uso, si consideri l'opportunità di una funzione polivalente delle strutture nel territorio o si valuti come superiore la valenza di una determinata attività.

7. Nella definizione degli orari di utilizzazione si devono preservare i tempi tecnici necessari a garantire il rispetto delle norme igieniche e la funzionalità degli impianti medesimi.

8. Analoghi criteri debbono essere assunti nell'eventualità di un uso limitato alle sole attrezzature in dotazione agli impianti.

ART. 5 - CALENDARIO DI ASSEGNAZIONE

1. La giunta, nel rispetto dei principi generali fissati da questo regolamento, sentita preventivamente la Consulta Comunale dello Sport, determina, entro il 30 giugno di ogni anno ed ogniqualvolta se ne renda opportuna una rivisitazione, gli indirizzi ai fini dell'assegnazione degli spazi negli impianti.

2. È quindi compito della struttura comunale competente la gestione operativa rilasciando le concessioni d'uso degli spazi medesimi nell'ambito dei principi e degli indirizzi stabiliti, anche per gli impianti affidati in concessione a terzi.

3. La struttura, pertanto, ha anche la facoltà, in qualsiasi momento e sempre nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della ristrutturazione degli orari e dei turni medesimi. Tali variazioni di norma devono essere comunicate all'interessato con almeno sette giorni di anticipo.

ART. 6 - AMMISSIONE ALL'UTENZA

1. Successivamente all'istituzione dell'anagrafe comunale dello sport, l'iscrizione degli enti e delle associazioni sportive – operanti nel territorio – nella suddetta anagrafe, costituirà pre-requisito per il rilascio della concessione d'uso degli impianti.

2. L'ammissione all'utenza viene rilasciate secondo i modelli di domanda e di atto di ammissione appositamente predisposti dal servizio comunale competente nel rispetto della vigente normativa. Il modello di domanda deve comunque prevedere tutte quelle indicazioni e quella documentazione occorrenti a meglio individuare qualità e quantità dell'attività per la quale sono richiesti gli spazi.

3. Gli enti e le associazioni sportive che siano proprietari o gestori di impianti sportivi ed intendano tuttavia richiedere l'uso di impianti comunali, dovranno dichiarare questa loro condizione nella domanda in cui al precedente articolo.

4. I soggetti interessati (scuole, enti, associazioni, singoli cittadini ecc.) sono tenuti a far pervenire al Protocollo Generale del Comune la domanda suddetta, debitamente compilata in ogni sua parte, entro il 30 luglio precedente l'anno sportivo di riferimento.

5. La procedura generale sulle domande presentate entro il termine suindicato deve concludersi entro il 10 settembre per gli Istituti scolastici ed entro il 20 settembre per le società sportive. In regime transitorio restano validi gli orari precedentemente stabiliti.

6. Per attività una-tantum o per variazioni permanenti la richiesta deve pervenire di norma con almeno 30 giorni di anticipo.

7. La richiesta di eventuali variazioni temporanee, infine, deve pervenire di norma con almeno 15 giorni di anticipo.

8. Il Comune è tenuto a concludere il relativo procedimento amministrativo di norma entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.

9. I concessionari debbono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, i concessionari possono consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi.

10. I rapporti di ammissione possono essere risolti di diritto ancora prima della scadenza del termine fissato, senza che nulla i concessionari possano eccepire o pretendere, al verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:

- a) In osservanza delle norme del presente regolamento;
- b) Mancata utilizzazione degli impianti superiore al 20% dei turni concessi mensilmente;
- c) Indisponibilità degli impianti e degli accessori per cause di forza maggiore o per esecuzione di opere di manutenzione o modifica: per queste ultime il Comune è tenuto quando tecnicamente possibile, ad un congruo preavviso ed alla ricerca di soluzioni alternative per il regolare proseguimento delle attività;
- d) Motivi di interesse pubblico, per i quali la Civica Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione precedentemente rilasciata.

ART. 7 - TITOLO DELL'AMMISSIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. L'ammissione all'utenza è rilasciata verso il pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dal Comune per il funzionamento e mantenimento dell'impianto o delle sole attrezzature.

2. Tale corrispettivo, calcolato sulla base delle tariffe unitarie da adottarsi con appositi provvedimenti comunali, è commisurato alla quantità dell'attività svolta. Per attività a carattere continuativo possono essere applicate, con appositi provvedimenti, stime forfettarie del corrispettivo complessivo, comunque proporzionali all'insieme delle attività programmate.

3. L'ammissione all'utenza è invece rilasciata a titolo gratuito per attività di istituto esplicate e gestite dalle scuole pubbliche, U.S.L. ed altri enti pubblici operanti nel territorio comunale.

4. L'ammissione all'utenza può inoltre essere rilasciata a titolo gratuito:

- a) per manifestazioni o iniziative di carattere sperimentale o di altro valore solidaristico, previa deliberazione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità del regolamento generale per la concessione dei patrocini;

- b) limitatamente alla piscina, per attività terapeutiche individuali rivolte a disabili residenti nel territorio della U.S.L. n.5, previa preventiva relazione del competente servizio della U.S.L. medesima.

ART. 8 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo, come sopra calcolato, deve essere versato al soggetto e secondo le modalità indicate dal servizio comunale competente.

2. Per le attività a carattere continuativo o ricorrenti, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo a quello di cui si riferisce il corrispettivo medesimo. Per le attività una-tantum, invece, il versamento deve essere effettuato anticipatamente. Per le attività a carattere individuale (nuoto libero, corsi nuoto ecc.) si rimanda alle specifiche norme regolamentari adottate .

3. È stabilito il rimborso del corrispettivo versato anticipatamente soltanto nei casi in cui l'attività non abbia avuto luogo per cause di forza maggiore o quando ne sia stato dato preavviso con almeno 7 giorni di anticipo.

4. Analogamente è stabilita la detrazione sul corrispettivo mensile in caso di rinuncia alla attività comunicata al Comune con almeno 7 giorni di anticipo: non sono comunque ammesse detrazioni superiori al 10% del totale preventivato.

ART. 9 - NORME GENERALI DI ACCESSO

1. Le scuole, gli Enti, le associazioni sportive e comunque i concessionari tutti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti o delle persone che per essi si dovessero introdurre negli impianti.

2. Non è consentito l'accesso agli iscritti alle associazioni concessionarie quando non accompagnati da almeno un dirigente od allenatore. Analogamente non è consentito l'accesso agli studenti se non accompagnati dal rispettivo insegnante.

3. Il personale del Comune addetto agli impianti ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento comunque ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che si svolge.

4. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendessero necessarie allo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, previo parere – se del caso – della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nella autorizzazione e comunque nel più breve tempo possibile al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

5. Indumenti o altro materiale personale non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione della struttura comunale

competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti degli attrezzi e degli effetti personali medesimi, salvo che non sia operante apposito servizio di guardaroba.

ART. 10 - NORME PARTICOLARI DI ACCESSO

1. Si richiama inoltre l'osservanza di eventuali ulteriori norme di accesso relative a quegli impianti per i quali, a seguito di disposizioni di legge o di valutazioni di opportunità, siano previsti specifici regolamenti.

ART. 11 - DANNI

1. Gli utenti degli impianti ed i singoli atleti, nonché le scuole, Enti ed associazioni cui appartengono e gli accompagnatori rispondono in solido verso il Comune per eventuali danni che venissero da essi arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi.

2. In caso di danni di particolare rilevanza, gravità e colpa l'organo competente può, a suo insindacabile giudizio, revocare la concessione d'uso richiedendo al concessionario, il rimborso delle spese conseguenti al danno arrecato oppure richiedendo l'eliminazione del danno.

3. I concessionari rispondono inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o a beni di proprietà del Comune, arrecati da parte degli spettatori presenti a qualunque manifestazione, esibizione o gara da essi organizzata.

4. Il Comune di Pontedera ed i suoi obbligati si intendono sollevati ed indenni da tutti i danni che possono derivare a chiunque (persone o cose) ivi compresi iscritti, insegnanti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, spettatori ecc. in conseguenza dell'attività svolta.

5. Il concessionario dovrà obbligarsi, al momento della stipula del contratto, a garantire la copertura assicurativa R.C. infortuni per il proprio personale e per gli utenti del servizio.

ART. 12 - GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

1. È fatto divieto, a chiunque, di istituire e gestire servizi di ristoro o altro genere, anche provvisorio o volanti, o anche gratuiti, sia all'interno degli impianti che negli spazi esterni di pertinenza degli impianti medesimi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. Negli impianti ove siano previsti locali destinati all'uso in argomento, la concessione di pubblico esercizio (bar e simili) è rilasciata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme esistenti.

3. I gestori ed il personale addetto a questi servizi devono essere muniti di tutte le autorizzazioni prescritte in materia dalla legge.

ART. 13 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

1. La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, la quale, attraverso i suoi organi, ne stabilisce le norme, i limiti, la durata ed i canoni compensativi.

2. In linea generale si stabilisce comunque che:

- a) il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto ed usato come arma impropria;
- b) il concessionario responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità;
- c) il concessionario è tenuto inoltre ad osservare tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti in materia, amministrative per le relative autorizzazioni;
- d) l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinate a norma di legge e di regolamento comunale, resta a carico del concessionario;
- e) il Comune ha diritto a far diffondere, gratuitamente e con precedenza assoluta su tutte le altre trasmissioni, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica di analoga valenza.

ART. 14 - RIPRESE RADIO-TELEVISIVE

1. Qualora siano previste riprese radio-televisive di una manifestazione o di un campionato, queste – previa presentazione di apposita domanda circostanziata da parte del concessionario – devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, la quale, attraverso i suoi organi, ne stabilisce le norme, i limiti, e gli eventuali rimborsi spesa.

ART. 15 - IMPIANTI SCOLASTICI

1. Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dell'art.12 della legge 4/8/77 n. 517, l'uso di quegli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni o da necessità scolastiche, è regolato da apposite convenzioni tra il Comune di Pontedera ed il Capo d'Istituto o Direttore Didattico.

2. Le convenzioni sono rilasciate corrispettivamente al presente regolamento dalla specifica normativa vigente in materia, tenendo anche in questo caso di conto della tipologia dell'impianto, della sua localizzazione e delle motivazioni che rendono opportuna la convenzione medesima.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore nei termini previsti dalla legge e si intendono inserite automaticamente in tutte le concessioni in corso da tale data previa notifica agli eventuali interessati.

2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.

*Approvato con Del. C.C. n. 93 del 31.8.1995
E modificato con Del. C.C. n. 101 del 30.9.1995
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 26/10/95 al 19/11/95*

NOTA: Le modifiche sono evidenziate in grassetto

[| INDICE |](#)